

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



In data 27 novembre 2025 alle ore 20:30, presso la sede sociale in Piazza San Valentino n. 12 a Camino al Tagliamento, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione E.M.D. A.P.S. (Educazione, Musica, Disabilità Associazione di Promozione Sociale) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto al Codice del terzo Settore Decreto Legislativo 117/2017;

Sono presenti i seguenti soci:

1. Pascutti Alice
2. Locatelli Letizia
3. Bagnarol Fabrizio
4. Prautise Paola (Minore Gardisan Luigi)
5. Commisso Silvana
6. Bosco Luca (Minore Bosco Ines)
7. D'angela Luca (Minore D'Angela Gemma)
8. Bosco Francesca
9. Rebellato Dolores
10. D'Andreis Belinda
11. Nardini Daiana (Minore Tubaro Sara)
12. Valvason Alessio (Minore Valvason Margherita)
13. Sartor Matteo (Minore Sartor Elisa)

E i seguenti soci deleganti:

14. Bassi Giovanni delega D'Andreis Belinda;
15. Tymofeiva Tetiana (Minore Tymofeiva Sofia) delega Pascutti Alice;
16. Favero Stefano (Minore Favero Alice) delega D'Angela Luca;
17. Taina Luca delega Valvason Alessio;
18. Marinig Roberto (Minore Marinig Margherita) delega Prautise Paola;
19. Uliana Elisa (Minore Moletta Margherita) delega Bosco Luca;
20. Zamparini Massimo (Minore Zamparini Dario) delega Sartor Matteo;

Risultano assenti:

21. Soldea Anna Maria
22. Castellani Sabrina (Minore Aurora Pellegrini)
23. Di Masi Consuelo (minore Gaiotti Alberto)
24. Gardenio Sara (minore Carotti Samuel)
25. Pagura Paola;
26. Meneguzzi Loris (Minore Abram Meneguzzi)

Il Presidente, chiama a fungere da segretario la dottoressa Letizia Locatelli, e rileva che il numero di associati con diritto al voto sia in presenza che per delega, raggiunge il quorum richiesto e dichiara l'assemblea valida ed atta a deliberare



Il Presidente illustra l'ordine del giorno e in particolare il motivo per cui l'Associazione è chiamata ad adeguare il proprio statuto a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore D. lgs 117/2017, entrato in vigore il 3 luglio 2017.

Il Presidente informa l'assemblea che la riforma del terzo Settore si completerà con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e con l'approvazione da parte dell'Unione Europea e del Ministero del Lavoro di tutte le Linee Guida in materia di fiscalità e contabilità degli Enti del Terzo Settore.

Il Presidente legge lo statuto e apre la discussione. Dopo un ampio dibattito, al termine del quale viene richiesta l'approvazione del nuovo statuto, che si allega al presente verbale nella versione integrale, l'assemblea approva all'unanimità lo Statuto così come modificato.

L'assemblea altresì dà mandato al Presidente per espletare tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto e precisamente alla registrazione del verbale della presente assemblea sottoscritto da Presidente e Segretario assieme allo statuto da redigere in duplice copia presso l'Ufficio del Registro competente di presentare all'Agenzia delle Entrate il modello relativo alla variazione della denominazione.

Viene dato altresì mandato al Presidente ad ottemperare a tutti gli atti che saranno richiesti dai competenti uffici del Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore.

Non essendovi altro da deliberare, dichiara chiusa la seduta alle ore 21:25, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

REGISTRATO a UDINE il 10/12/2025
AL. N° 1855 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
ESENTE

* firma su delega della Direttrice Provinciale
Gloria Prete

IL FUNZIONARIO
Biagio NAPPI



STATUTO

ASSOCIAZIONE E.M.D. - APS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1.1 Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **"Associazione E.M.D. - APS"**, (**Educazione, Musica, Disabilità – Associazione di Promozione Sociale**), da ora in avanti denominata "associazione", ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

1.2 La denominazione "Associazione di promozione sociale" e l'acronimo "APS" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro unico medesimo.

1.3 L'associazione ha sede legale nel Comune di Camino al Tagliamento.

1.4 L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'Organo di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti.

1.5 L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

1.6 L'associazione ha durata illimitata ed opera nel territorio della Repubblica Italiana (o internazionale).

ART. 2

Scopo, finalità e attività

2.1 L'associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2 In particolare, l'associazione agisce allo scopo di:

- Promuovere e favorire la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani;
- Promuovere corsi di studio mirati a strumenti musicali;
- Promuovere e favorire la crescita artistica e umana delle giovani generazioni;
- Promuovere e favorire manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti e ogni forma di spettacolo o di fruizione del settore artistico;
- Favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere la crescita musicale, artistica ed educativa tramite opportune forme di convenzionamento;
- Promuovere e organizzare masterclass.

2.3 Tali propositi sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 c. 1 del D.Lgs 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- Per il raggiungimento degli scopi associativi e delle proprie finalità culturali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni economiche e commerciali all'uopo necessarie, purché strumentali e secondarie all'attività istituzionale, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D. Lg.s. 117/2017.

2.4 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge le proprie azioni, di seguito elencate, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- Promuovere iniziative utili a favorire lo studio della musica, istituendo una scuola di musica all'interno dell'Associazione e ponendo particolare attenzione allo sviluppo delle capacità comunicativo-espressive anche nell'ambito della disabilità;
- Promuovere iniziative utili a favorire lo studio delle materie scolastiche grazie all'organizzazione di servizi di doposcuola che sviluppino sia l'attenzione educativa, che la diffusione delle buone prassi connesse alla vita sociale e comunitaria;
- Avviare, organizzare ovvero realizzare iniziative proprie o in collaborazione/convenzione con soggetti istituzionali o aventi rilevanza civilistica, anche all'interno delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo, atte a perseguire la crescita e lo sviluppo dell'individuo in ambito educativo (da intendersi nell'accezione più ampia del termine), didattico e musicoterapico;
- Promuovere e favorire la genitorialità consapevole, responsabile e preparata ed il sostegno alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione alle connessioni con il mondo della disabilità;
- Promuovere rapporti di collaborazione/convenzione con istituzioni pubbliche e private, università, scuole e associazioni che permettano il perseguimento delle finalità statutarie;
- Sviluppare attività didattiche, informative, editoriali e divulgative legate alle finalità di cui sopra;
- Promuovere l'espressione artistica quale opportunità di comunicazione, conoscenza e crescita delle persone nella relazione con gli altri e con sé stessi.

2.5 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2.6 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 ess.mm.ii.

2.7 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle APS associate.

3.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.4 L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

3.6 L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.7 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

4.1 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

4.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

4.3 Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dall'Assemblea, dal Organo di Amministrazione e dai regolamenti interni;
- Esaminare i libri associativi presentando richiesta scritta al Segretario, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo mail o alla PEC dell'Associazione, il quale metterà a disposizione i libri associativi presso la sede.
- Sottoporre all'Organo di Amministrazione le richieste e le proposte utili od opportune in ordine alla vita ed all'attività dell'Associazione.

4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione.
- Sopperire alle maggiori spese sostenute o a contribuzioni straordinarie su proposta dell'Organo di Amministrazione ed approvazione dell'Assemblea;
- Conservare con la massima cura gli strumenti musicali e le attrezzature in dotazione di proprietà dell'Associazione;
- Svolgere l'attività a favore dell'Associazione in conformità agli scopi ed ai modi previsti nel presente Statuto;
- Difendere sempre ed in ogni luogo il buon nome dell'Associazione ed osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni cui la stessa aderisca.
- Improntare all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà il comportamento verso gli altri Associati e nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa anche all'esterno dell'Associazione.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'associato destinatario del provvedimento di esclusione può richiedere che sulla questione si pronunci l'Assemblea, che sarà convocata entro 60 giorni dalla richiesta, per confermare o annullare la delibera dell'Organo di Amministrazione.

5.3 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione.

5.4 La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

5.5 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.6 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- L'Organo di Controllo (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017);
- Il Revisore Legale dei Conti (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs n. 117/2017).

ART. 7

Assemblea

7.1 L'assemblea degli associati (di seguito Assemblea) è composta dai soli associati, minorenni e maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

7.2 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati.

7.3 Ciascun associato ha un voto.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

7.4 Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.5 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno, in sessione ordinaria per l'approvazione del rendiconto economico finanziario dell'esercizio precedente, mediante avviso esposto presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima ovvero inviato agli associati almeno 8 (otto) giorni prima con qualsiasi mezzo idoneo a ottenere il ricevimento della comunicazione. L'avviso di convocazione deve inoltre contenere l'ordine del giorno della riunione, la data e il luogo di svolgimento

7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Essa può essere inoltre convocata, in sessione straordinaria, ogni qualvolta ne facciano richiesta un terzo dei membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati.

7.7 Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità, l'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso al Presidente di verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il rendiconto economico-finanziario;
- Approva il bilancio di previsione e una relazione descrittiva dell'attività programmata;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- Delibera sui ricorsi presentati dagli associati esclusi dall'Organo di Amministrazione;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7. 10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori si astengono.

7. 11 Per modificare lo Statuto o deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. In seconda convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. 12 Per deliberare lo scioglimento, e la relativa devoluzione del patrimonio occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega.

ART. 8

Organo di Amministrazione

8.1 L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione e l'eventuale esclusione degli associati;
- Determinazione dell'ammontare delle quote di associazione annuali;
- Determinazione della quota di iscrizione all'Associazione;
- Nominare il Segretario;
- Nominare i coordinatori di cui all'articolo 13;
- Autorizzare il Presidente alla stipula di convenzioni; regolamenti;
- Approvare di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea o al Presidente e ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza; proposizione all'Assemblea delle modifiche allo Statuto
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Redigere tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

8.3 L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e possono essere rieletti.

8.4 La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.5 L'Organo di Amministrazione si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta (lettera o mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari) almeno 5 giorni prima dell'adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il Presidente può autorizzare una convocazione subitanea.

8.6 L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all'associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.

8.7 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.8 Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.9 La carica di amministratore si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al l'Organo di amministrazione;
- Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- Soprraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- Perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto;
- mancato versamento della quota associativa.

8.10 Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.

8.11 Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico, l'Organo di amministrazione può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima procedura di nomina.

Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti, l'Organo di amministrazione potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un'assemblea. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero del collegio al di sopra del minimo previsto dal presente statuto, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.

ART. 9

Presidente

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

9.3 Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

9.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.5 Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e conferire agli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione dell'Organo di Amministrazione;

9.6 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10

Organo di controllo

10.1 L'Organo di Controllo, la cui nomina è obbligatoria nei soli casi previsti dalla norma, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni. Si compone di 3 (tre) membri effettivi eletti dall'Assemblea, di cui almeno 1 (un) membro effettivo ed 1 (uno) supplente devono essere scelti tra le categorie di soggetti iscritti negli albi professionale individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche o tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti sono rieleggibili.

10.2 L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con l'incarico di Consigliere. La carica di membro dell'Organo di Controllo è normalmente gratuita. L'eventuale retribuzione annuale per i membri effettivi dell'Organo di Controllo deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo della carica.

10.3 Le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle di:

- Verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigilare sul rispetto della legge e dello statuto;
- Verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- Monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

10.4 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

10.5 L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni delle Assemblee e alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.

10.6 Qualora l'Organo di Controllo non sia stato nominato, ciascun Associato può richiedere all'Organo di Amministrazione notizia sullo svolgimento degli affari dell'Associazione.

Articolo 11

Revisore Legale dei Conti

11.1 Il Revisore, la cui nomina è obbligatoria nei soli casi previsti dalla norma, dura in carica un triennio e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

11.2 L'Assemblea che nomina il Revisore stabilisce anche il compenso spettante per l'intero periodo della carica. In alternativa alla nomina del Revisore, la revisione legale dei conti può essere svolta dall'Organo di Controllo, nel rispetto delle condizioni all'uopo stabilite.

11.3 Prima di essere sottoposto all'approvazione in Assemblea, il bilancio sarà oggetto di esame da parte del Revisore che esprimerà il suo parere con apposita relazione. Questa costituirà parte integrante del bilancio.

Articolo 12

Segretario

12.1 Il Segretario, che può essere nominato anche al di fuori dei soggetti associati, provvede agli atti di esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, in base alle competenze affidategli dall'Organo di Amministrazione stesso, e ne redige i verbali; egli, inoltre, redige il bilancio di previsione e il rendiconto economico-finanziario e lo pone all'attenzione dell'Organo di Amministrazione stesso.

12.2 Il Segretario partecipa alle Assemblee, cura la verbalizzazione e la redazione dei relativi verbali, aggiorna il registro degli associati e mantiene i contatti con gli stessi.

12.3 In caso di assenza le sue funzioni sono svolte da un soggetto avente le caratteristiche necessarie, nominato dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 13

Coordinatori

13.1 Per ognuna delle tre aree di azione dell'Associazione (educazione, musica e disabilità) l'Organo di Amministrazione nomina un coordinatore, anche al di fuori degli associati.

13.2 Spetta ai coordinatori la definizione del programma delle attività per ogni singola area, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2 e le linee guida generali predisposte dal Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea.

13.3 La durata della carica non può superare i tre anni e può essere svolta a titolo gratuito.

Art. 14

Patrimonio

14.1 Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

Divieto di distribuzione degli utili

15.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

Risorse economiche

16.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17

Bilancio di esercizio

17.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

17.2 Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 18

Libri

18.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

18.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 19

Volontari

19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

19.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

19.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

19.7 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

Lavoratori

20.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

ART. 21

Convenzioni

21.1 Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

21.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 22

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

22.1 L'associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

22.2 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore.

22.3 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati.

ART. 23

Rinvio

23.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.

